



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO DEL SINDACO

Protocollo
n. 2441.9.4
del 19/05/2016

ORDINANZA N. 4 DEL 19/05/2016
Prescrizioni Antincendio 2016

IL SINDACO

Visti gli artt. 50, 54 e 7-bis del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267;

Vista la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992, nuovo Codice della strada;

Vista la legge n. 289/1981;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale, n. 27/2 del 13/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendio 2014/2016, aggiornamento 2016";

Considerato che dal primo Giugno al trentuno Ottobre vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo" e che la presenza di stoppie ed erbacce nei terreni incolti e nelle loro immediate vicinanze, costituisce pericolo di incendio nonché gravi problemi per la salvaguardia dell'igiene pubblica e della viabilità stradale;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

ORDINA

A) a tutti i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di procedere entro il **1° GIUGNO 2016** a:

1. ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
2. creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali o ai chiusi destinati a ricovero bestiame, in larghezza non inferiore a dieci metri.
3. nei fondi destinati a culture cerealicole, creare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza, perimetrale ai fondi di superficie superiore a 10 ettari accorpati;
4. nei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia lavorata di almeno cinque metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
4. nei terreni siti in aree urbane periferiche, realizzare, su tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

B) ai proprietari e gestori di rifornitori o depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dal centro abitato, entro il **1^ GIUGNO 2016**, di procedere a realizzare intorno ai suddetti rifornitori o depositi, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

C) Chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, entro il **1^ GIUGNO 2016**, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in sito per scopi protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile.

D) I proprietari e i gestori di elettrodotti entro il **1^ GIUGNO 2016** devono:

1. eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la MT e di un metro per la BT) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi;
2. predisporre un piano di manutenzione da attuare all'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;

I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori.

E) I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere, entro il **1^ GIUGNO 2016**, alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.

Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio consultabili sul sito istituzionale del comune: www.comune.villasantantonio.or.it nella sezione Amministrazione trasparente ==> Informazioni ambientali.

INFORMA

1. Che gli eventuali abbrucciamenti dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre potranno essere effettuati previa formale e preventiva autorizzazione del Comando Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Samugheo;
2. E' tassativamente vietato effettuare la pulizia dei terreni provati appiccando direttamente il fuoco senza prima aver proceduto al decespugliamento degli stessi
3. Procedere all'abbruciamento delle erbacee e delle sterpaglie in assenza di autorizzazione e comunque nelle giornate ventose e/o in orari differenti da quelli prescritti. I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni privati saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero eventualmente verificarsi per loro negligenza o per inosservanza delle disposizioni loro impartite.

Durante il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio" e vietato:

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle prescrizioni regionali antincendio e alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 24 della L.R. 27/04/2016, n. 8 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a € 10.329,13. Agli eventuali inadempienti sarà applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale.

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti

della Legge n. 1034/1971, oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971

– Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

1. Al Comando Stazione Carabinieri – Asuni;
2. Al Comando Stazione Forestale e VV.AA. - Samugheo;
3. Al Comando provinciale VV.FF. - Oristano;
4. Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Oristano
5. Al Servizio Igiene Pubblica ASL n. 5 – Oristano
6. Alla Procura della Repubblica – Oristano.

IL SINDACO
(Fabiano Frongia)

